

N.RG 1722 / 2025

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. ANTONELLA SANTORO, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile R.G. n.1722 / 2025

vertente traPROVINCIA DI SAN GIUSEPPE DEI FRATI (CF 80010790758) - Avv. CLAUDIA
ORNELLA POLO**-OPPONENTE-****contro**COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)
(rappresentato e difeso dal funzionario delegato)**-OPPOSTO-****RAGIONI DELLA DECISIONE**

La causa, istruita con deposito di documenti, è stata definita con sentenza emessa ex art. 127 ter c.p.c. a seguito di udienza celebrata con deposito di note scritte.

Il ricorrente ha impugnato il verbale n. VX340 emesso dal Comune di Lecce per la violazione dell'art. 142 CdS accertata mediante misuratore di velocità a postazione fissa K53800 Speed.

Va accolto il motivo con il quale l'opponente ha eccepito l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità.

L'opposto non ha provato l'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della violazione.

Priva di pregio giuridico è la circostanza dedotta dal Comune secondo cui le modifiche apportate all'art. 201 CdS dalla L. n. 177/2024 avrebbero equiparato l'omologazione all'approvazione delle apparecchiature elettroniche utilizzate per il rilevamento delle infrazioni



atteso che detta previsione non è applicabile nelle fattispecie di cui all'art. 142 CdS, così come risultante dall'art. 201 co. 1 bis lett. g-bis CdS.

La giurisprudenza di legittimità è divenuta ormai granitica nell'affermare il principio in virtù del quale in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. (Sez. 2, Ordinanza n. 13996/2025, Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025 n. 10505 del 18/04/2024).

La distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.

Ed ancora, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024, Trib. Civ. Lecce sent. n. 2279/2024)".

I predetti principi hanno trovato ulteriore conferma nella recentissima sentenza n. 26521 del 1.10.2025 con cui la S.C. ha così statuito: "letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le "apparecchiature debitamente omologate", forniscono dati da ritenersi "fonti di prova" (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.a.s., con riguardo ai tratti autostradali); il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) - il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.)- contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (dove la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione



alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (...). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi che su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante; l'art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione" non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)".

Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione va accolta e il verbale impugnato va annullato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie l'opposizione e annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune opposto al pagamento dei compensi professionali, spettanti al difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi € 350,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in LECCE il 16-10-2025

Il Giudice di Pace

Dott. ANTONELLA SANTORO

